SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83:

INCE - Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1987.

OMAG, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano (Milano): Obbligazioni «1979/1990» sorteggiate il 31 ottobre 1987.

International camping Ideal, società per azioni, in località Vanon Lazise (Verona): Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1987.

S.AL.PI. - Società allevamenti piemontesi, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1987.

Ditta Trafileria Giuseppe Passerini & C., società per azioni, in Dolzago (Como): Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1987.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «7% - 1973/1988 a premi» sorteggiate l'8 ottobre 1987.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade 5,50% - 1963/1988» sorteggiate il 3 novembre 1987.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni «Prestito Città di Genova emissione 1976 - 10% - 24ª estrazione» sorteggiate il 5 ottobre 1987.

COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1987.

O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1987.

Roscom, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Nuova officina meccanica Neri, società per azioni, in Barberino di Mugello (Firenze): Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1987.

Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1987.

Montedison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «13,50% - 1978-1991» sorteggiate il 3 novembre 1987.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Interbanca 7% - 1973/1988 - 1ª emissione» sorteggiate il 5 novembre 1987.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «7% - 1973/1993 - 3ª emissione» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 1ª emissione, 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione, 2ª e 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «7% - 1971/1991 - 2ª emissione, 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione, 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «12% - 1979/1994 - 7ª emissione» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «13% - 1981/1996 - 9ª emissione, 2ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

Obbligazioni «7% - 1970/1990 - 2ª emissione, 2ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 236 a 238, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 239 a 241, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 243 a 246, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 252 a 257, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 258 a 259, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 267 a 276, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, che muta denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli da 284 a 186, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 8.

Gli articoli da 306 a 324, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, che muta denominazione in psicologia clinica, sono soppressi.

Art. 9.

Dopo l'art. 288 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole indicate negli articoli precedenti e all'istituzione delle scuole di specializzazione in biochimica e chimica clinica, in nefrologia.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 289. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 4, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 290. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 291. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà con gli istituti/dipartimenti, facoltà di medicina e chirurgia/istituto di chimica biologica (laboratorio di biochimica applicata).

Art. 292. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;
b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 293. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimica-analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 294. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche emergenti;
automazione delle analisi biochimiche;
organi perfusi e culture cellulari;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
tossicologia dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
* elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
* elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:
* elementi di matematica;
biometria.

Art. 295. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):
metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Area elettiva . . . . ore 400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):
biochimica ematologica . . . . » 60
biochimica patologica . . . . » 60
citologia ed ematologia diagnostica . » 60

Immunologia e microbiologia diagnostica (ore 60):
microbiologia diagnostica . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):
biochimica e chimica analitico strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Area elettiva . . . ore 400

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):
biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica . . . . . . » 80
enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):
immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione . . . . » 30

Area elettiva . . . ore 400

4° Anno - Biochimica clinica e biochimica:

Diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici . . . . . ore 80
analisi farmacologiche e tossicologiche . . . . » 80
biochimica diagnostica oncologica . . » 80

Metodologia e tecnica di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

* Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica . . . . ore 80

Area elettiva . . . ore 400

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):
* elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia) ore 60

Biometria (ore 80):
* elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) . . . . » 40
biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):
* elementi di morfologia e fisiologia cellulare generale e cellulare (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche) . . . . » 40
* elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia) . . . . » 60

Biochimica generale (ore 160):
chimica fisica dei sistemi biologici . » 50
biochimica generale . . . . » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Area elettiva . . . ore 400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dinamica . ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):
biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):
biologia molecolare e ingegneria genetica . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):
chimica clinica I con esercitazioni . » 105

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . . . . ore 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):
istituzioni di fisiopatologia . . . . . . » 60

Area elettiva . . . ore 400

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):
immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):
enzimologia clinica . . . . » 60
biochimica endocrinologica . . . . . . » 60
biochimica ematologica . . . . » 60
chimica clinica II con esercitazioni . » 120

Area elettiva . . . ore 400

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):
profili biochimici . . . . ore 90
analisi farmacologiche e tossicologiche . . . . » 90
chimica clinica comparata . . . . . . » 90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):
l'automazione e l'informatica in chimica clinica . . . . » 50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . . » 40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20
organizzazione di laboratori e automazione . . . . » 20

Area elettiva . . . ore 400

Art. 296. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chimica biologica - istituto;
chimica biologica e biochimica applicata - laboratori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento

* Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 297. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 298. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 299. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 300. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 301. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 302. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria I;
fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica I;
informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia, contrastografica);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 303. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte di ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):
fisiopatologia cardiorespiratoria I . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):
fondamenti di semeiotica medica . . » 50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica I . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):
fisiopatologia cardiorespiratoria II . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare II . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica II. . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):
indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):
anatomia patologica I . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare I » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare II . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
anatomia patologica II . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare II » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive III ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):
cardiochirurgia. . . . . » 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
patologia e clinica cardiovascolare III » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 304. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti e servizi:

clinica medica generale, reparto di cardiologia, clinica cardiochirurgica, istituto di semeiotica medica, servizio di elettrocardiografia, ecocardiografia, poligrafia della clinica medica; laboratorio di analisi cliniche della clinica medica, servizio di medicina nucleare, laboratorio di emodinamica, laboratorio di angiologia, istituto di farmacologia e informatica, servizio di radiologia U.S.L. 30, centro ricerche interdisciplinari sistemi medici avanzati (CRISMA) dell'istituto di chirurgia toracica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 305. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 306. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 307. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Art. 308. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il posesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 309. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologica clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 310. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale malattie apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 311. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	ore	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Techiche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 312. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso il reparto operatorio dell'istituto di semeiotica chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 313. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con la amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;
c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;
d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;
b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense.

Art. 314. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto della iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accertare il numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 315. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 316. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione della professione di medico chirurgo.

Art. 317. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 318. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale delle assicurazioni I;
medicina legale delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 319. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica in comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

area *a)* medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

area *b)* diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	ore	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

area *c)* patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

area *a)* medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I	ore	50

area *b)* diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

area *c)* patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II	»	100

area *d)* medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I	»	50

area *g)* tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

area *a)* medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica	ore	100
medicina legale militare	»	20

area *b)* diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo	»	100
emogenetica forense	»	80

area *d)* medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II	»	50

area *e)* medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Indirizzo di psicopatologia forense:

area *a)* medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II	ore	50
medicina legale civilistica e canonistica	»	100

area *f)* criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia	ore	100
criminologia clinica	»	100
psicologia giudiziaria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Indirizzo di tossicologia forense:

area *g)* tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I	ore	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I	»	100
tossicologia generale	»	50
tossicologia del lavoro	»	50
tossicologia iatrogena	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

area *a)* medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	100

area *d)* medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata	»	50

area *e)* medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	80
medicina sociale	»	50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria	»	20

area *f)* criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense	»	50
criminologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Indirizzo di psicopatologia forense:

area *a)* medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

area *e)* medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	50
medicina sociale	»	50

area *f)* criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense	»	100
criminologia minorile	»	75
vittimologia	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Indirizzo di tossicologia forense:

area *a)* medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

area *g)* tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II	»	150
metodologia e diagnostica tossicologica-forense II	»	100
tossicologia clinica	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 320. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di tossicologia, istologia, immunoematologia, biologia, nella sezione obitoriale nonché negli ambulatori per accertamenti medico-legali sui viventi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 321. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 322. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 323. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 325. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 326. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Strutture e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Genetica ed immunologia applicata alla metodologia:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione ed accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 327. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):		
informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25
Struttura e funzione normale (ore 80):		
embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idroelettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20
Genetica ed immunologia (ore 70):		
genetica medica	»	40
immunologia	»	30
Nefrologia clinica (ore 200):		
nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):		
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base	»	30
Diagnostica (ore 90):		
patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30
Terapia sostitutiva (ore 100):		
tecniche sostitutive artificiali	»	100
Nefrologia clinica (ore 160):		
nefrologia I	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):		
immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20
Diagnostica (ore 60):		
anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30
Terapia sostitutiva (ore 120):		
tecniche sostitutive artificiali	»	120
Nefrologia clinica (ore 180):		
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
nefrologia II	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):		
trapianto renale	ore	120
Nefrologia clinica (ore 200):		
medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30
Nefrologia pediatrica (ore 80):		
nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione ed accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 328. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

istituto di semeiotica medica comprendente una corsia uomini (venti letti), una corsia donne (ventitre letti), camere di degenza (sei letti);
reparto di nefrologia e dialisi (struttura extrauniversitaria della U.S.L. «area senese 30» convenzionato) con venti letti di degenza e diciotto letti dialitici;
ambulatorio per prestazioni in Day Hospital dell'istituto di semeiotica medica;
ambulatorio per pazienti nefropatici dell'istituto di semeiotica medica;
laboratorio radioimmunologico dell'istituto di semeiotica medica;
laboratorio di analisi chimico-cliniche dell'istituto di semeiotica medica;

laboratorio di cromatografia e gel filtrazione dell'istituto di semeiotica medica;

Computer Data General per la banca dati dei pazienti nefropatici dell'istituto di semeiotica medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 329. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 330. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 331. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 332. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 333. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 334. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 335. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	ore	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 336. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica neurologica, servizio di neuroradiologia, elettroencefalografia, elettromiografia, neurochimica clinica, neuropatologia, neurogenetica, ambulatorio di neurologia generale e ambulatorio specialistico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola rilascia il titolo di specialità in odontostomatologia.

Art. 338. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento maxillo facciale).

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):		
farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20
Area chirurgica (ore 50):		
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50
Area stomatologica (ore 80):		
patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30
Area specialistica odontoiatrica (ore 200):		
materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):		
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50
Area stomatologica (ore 100):		
odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50
Area specialistica odontoiatrica (ore 250):		
odontoiatria infantile	ore	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area medica (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Area chirurgica (ore 30):		
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30
Area stomatologica (ore 100):		
parodontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70
Area specialistica odontoiatrica (ore 250):		
endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 344. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 345. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 346. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 347. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 348. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 349. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 350. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione di dietologia dell'età evolutiva;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
immunologia clinica;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia (malattie apparato respiratorio);
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 351. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1º Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia. . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	ore	30

Pediatria generale (ore 270):

alimentazione e dietologia	»	50
auxologia	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno:*

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 70):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	50
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	60
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	50
pneumologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in neonatologia:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in neonatologia:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 352. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento, nei reparti, ambulatori e laboratori dei seguenti istituti o cattedre:

istituto di clinica pediatrica;
istituto di pediatria preventiva e sociale;
istituto di malattie infettive;
cattedra di neonatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 353. — Norme transitorie.

Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialistici in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);
c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);
d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);
e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);
f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 354. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 355. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 356. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 357. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 358. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psicodiagnostica;
c) psicoterapie individuali e di gruppo;
d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 359. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:
teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:
teoria e tecnica dei test psicologici;
teoria e tecnica del colloquio clinico;
teorie e tecniche di analisi del comportamento;
teorie e tecniche di analisi istituzionale;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psichiatria;
neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:
teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
psicoterapia psicoanalitica;
psicoterapia comportamentale;
psicoterapia relazionale sistemica;
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;
tecnica delle psicoterapie brevi;
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
tecniche di intervento psicologico sui gruppi;
tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;
interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:
psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;
interventi psicologici negli handicap;
interventi psicologici in campo gerontologico;
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;
psicosomatica;
medicina criminologica e psichiatria forense;
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 360. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teorie e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di osservazione del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

3° Anno:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70

psicoterapia relazionale sistemica. . . .	ore	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni.	»	60
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

tecnica delle psicoterapie brevi	ore	70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.	»	60
interventi psicologici sull'anziano	»	60
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

3° Anno:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione.	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni	»	70
psicosomatica.	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

interventi psicologici negli handicap. .	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	»	60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico	»	70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 361. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e servizi seguenti:

istituto di psicologia generale e clinica (servizio autonomo di psicologia clinica, servizio interno di psicodiagnostica e valutazione comportamentale, servizio interno di terapia comportamentale e Biofeedback, servizio interno di Counseling e psicoterapie brevi); istituto di scienze neurologiche (clinica neurologica, servizio interno di neurogenetica); istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (clinica psichiatrica, servizio autonomo di neurofisiopatologia); istituto di fisiologia umana, clinica pediatrica, e altri con cui il consiglio della scuola riterrà opportuno stipulare convenzioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 362. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 357 i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 366 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 364. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati (apparati osteoarticolare, respiratorio, cardiovascolare, digerente, urogenitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia oncologica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria clinica e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche e fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . . » 25

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	ore	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):		
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25
Diagnostica per immagini (ore 375):		
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	250
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):		
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi e apparati	ore	400
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione	»	40
Biologia, protezionistica danni iatrogeni (ore 50):		
radiopatologia clinica	»	50
Diagnostica per immagini (ore 100):		
indagini strumentali diagnostiche	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50
Oncologia (ore 100):		
oncologia generale e clinica	»	20
anatomia patologica	»	20
epidemiologia	»	5
indicazione dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25
Radioterapia oncologica (ore 100):		
basi biologiche della radioterapia	»	30
dosimetria e piani di trattamento	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):		
oncologia medica	ore	70
oncologia chirurgica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50
Radioterapia oncologica (ore 250):		
radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia oncologica (ore 400):		
radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 370. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti di degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che, consenta allo specializzando ed al consiglio il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 383

87A10263

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 novembre 1987, n. 485.

Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA, il 1° agosto 1985;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Visto il proprio decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola;

Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1987 ed in particolare l'allegato C/l, lettera *c)* che destina, per lo stesso anno 1987, lo stanziamento complessivo di lire 103 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, per la sostituzione delle macchine e per la sperimentazione di nuove macchine;

Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 ha previsto la costituzione di un comitato tecnico che deve identificare le macchine, le attrezzature e l'impiantistica costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio con il compito di fornire periodicamente l'elenco all'amministrazione;

Considerata la circolare ministeriale del 7 ottobre 1987 che reca una prima dettagliata elencazione delle varie categorie di macchine, attrezzature ed impiantistica riconosciute innovative;

Considerato che in sede di attuazione della normativa prevista dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 si sono manifestate talune difficoltà applicative che, come segnalato dalle regioni e dagli organismi specializzati, interessano soprattutto l'entità del beneficio ammesso ed il meccanismo della rottamazione;

Ritenuto che per le sopra esposte considerazioni si rende necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla normativa recata dal suddetto decreto ministeriale del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento;

Ritenuto altresì di procedere alla ripartizione della somma di lire 100 miliardi, stanziata ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto infine di provvedere alla sostituzione del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con un nuovo decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.

Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché alle imprese che lavorano per conto terzi.

Detti contributi, rapportati al prezzo di acquisto al netto di IVA, possono essere concessi:

in conto capitale, in caso di acquisto;
in conto canoni, in caso di locazione finanziaria.

I contributi sono erogabili nel limite massimo dell'entità percentuale prevista dalla normativa comunitaria.

Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente articolo, ciascuna regione e provincia autonoma, nella redazione dei programmi di intervento, può stabilire priorità in rapporto alle esigenze di sviluppo della meccanizzazione e può differenziare l'entità dei contributi da erogare per tenere conto di particolari situazioni economico agrarie e di struttura del proprio territorio.

Dovranno essere in ogni caso privilegiati gli imprenditori agricoli di collina e di montagna e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 2, è concedibile per la realizzazione di operazioni dirette:

a) all'acquisto o locazione finanziaria delle macchine, attrezzature ed impiantistica agricola riconosciute innovative;

b) all'acquisto o locazione finanziaria di trattrici: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86, i 200 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 500 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

c) all'acquisto o locazione finanziaria di mietitrebbiatrici e di altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della citata legge n. 752/86, i 300 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 600 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

d) all'acquisto o locazione finanziaria di motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici.

Art. 4.

Per accedere al contributo relativo alla sostituzione, il richiedente dovrà dimostrare al competente ufficio regionale la proprietà e l'età della macchina da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori. Le operazioni di rottamazione devono riguardare macchine con anzianità minima di quindici anni per le trattrici e di dieci anni per le mietitrebbiatrici e le altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli.

Dalla documentazione esibita dovrà risultare che la macchina da sostituire è di proprietà del richiedente da almeno tre anni.

Il beneficiario dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a non vendere la macchina acquistata o locata per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria della macchina medesima.

Il pagamento del contributo è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, successivamente, il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni che regolano gli interventi del presente decreto, le regioni e le province autonome dispongono l'effettuazione di controlli a campione.

Art. 5.

Il comitato tecnico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via sperimentale, ad esigenze eccezionali collegate a nuovi cicli produttivi.

Per tali macchine, il cui acquisto è riservato ad organismi pubblici regionali, ad associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro unioni, nonché a cooperative agricole e loro consorzi di grado superiore, potrà essere concesso un contributo fino al 90% del prezzo di acquisto al netto di IVA.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752,
ART. 4, COMMA 2, LETTERA *C)*

Ripartizione dello stanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano - delibera CIPE del 23 aprile 1987

REGIONI	%	IMPORTI (in milioni di lire)
Piemonte	7,978	7.978
Valle d'Aosta	0,491	491
Lombardia	6,276	6.276
Bolzano	1,610	1.610
Trento	1,425	1.425
Veneto	9,012	9.012
Friuli-Venezia Giulia	2,234	2.234
Liguria	0,719	719
Emilia-Romagna	10,972	10.972
Toscana	7,221	7.221
Umbria	3,286	3.286
Marche	4,247	4.247
Lazio	5,540	5.540
Abruzzo	3,866	3.866
Molise	1,590	1.590
Campania	4,465	4.465
Puglia	6,975	6.975
Basilicata	3,235	3.235
Calabria	3,538	3.538
Sicilia	8,383	8.383
Sardegna	6,937	6.937
Totale	100,000	100.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La delibera CIPAA 1° agosto 1985 è stata pubblicata nel suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

— Il D.M. 3 marzo 1987, n. 96, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1987.

— La delibera CIPE 23 aprile 1987 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1987. La predetta delibera destina, per l'anno 1987, lo stanziamento complessivo di lire 103 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, per la sostituzione delle macchine e per la sperimentazione di nuove macchine.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese;

2) finanziamento della sperimentazione, a cura di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi a fondo perduto, secondo meccanismi e priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto dell'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 752/1986 si veda nelle premesse.

— Per la delibera CIPE 23 aprile 1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per i compiti assegnati al comitato tecnico di cui all'art. 8 del D.M. 3 marzo 1987 si veda nelle premesse.

87G0694

DECRETO 5 novembre 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, a seguito del freddo intenso e gelate notturne verificatesi nel periodo 4-20 marzo 1987 nella regione Campania limitatamente alla provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Campania per la provincia di Salerno limitatamente ai territori dei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano, Battipaglia, Eboli, Giungano, Agropoli, Castelnuovo Cilento e Casalvelino, si sono verificati freddo intenso e gelate notturne nel periodo 4-20 marzo 1987 che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, all'emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di dette provvidenze le aziende agricole ricadenti nel territorio della regione Campania per la provincia di Salerno, limitatamente ai territori dei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano, Battipaglia, Eboli, Giungano, Agropoli, Castelnuovo Cilento e Casalvelino, a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1987.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A10302

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di dicembre 1987 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n.199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 27 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1986, nonché il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 13,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1987;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1987, ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1987 è pari al 13,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10566

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1987.

Soppressione della sezione doganale «Magazzini Raccordati di Rogoredo» funzionante in Milano presso i Magazzini generali della «S.p.a. Magazzini generali Raccordati Rogoredo», ed istituzione della sezione doganale «Milano Rogoredo», funzionante in Milano presso i Magazzini generali della «S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», dipendente dalla dogana di Milano I.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 così come modificato dall'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e la approvazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1964, 10 dicembre 1968, 4 giugno 1971, 6 maggio 1979 con i quali la società Magazzini generali Raccordati di Rogoredo è stata autorizzata ad esercitare in Milano alla via Toffetti numeri 31, 90 e 94, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1973, concernente, tra l'altro, l'istituzione della sezione doganale «Magazzini generali di Rogoredo» destinata a funzionare presso i citati Magazzini generali della società Magazzini generali Raccordati di Rogoredo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale, a seguito dell'atto di fusione per incorporazione - stilato in Milano in data 11 aprile 1984, della S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo nella S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, è stata:

dichiarata la decadenza della S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo dalla autorizzazione accordatale con il citato decreto ministeriale 18 luglio 1964 e successive modifiche;

concessa l'autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere presso gli impianti di Milano, via Toffetti numeri 31, 90 e 94;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sezione doganale istituita con decreto ministeriale 30 agosto 1973 presso il magazzino generale gestito dalla S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo per effetto dell'avvenuta decadenza della ditta medesima dall'esercizio del suddetto magazzino generale di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1986;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Magazzini generali Cariplo ha in sostanza chiesto l'istituzione, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di una sezione doganale presso i propri impianti di via Toffetti in Milano;

Considerata l'opportunità di continuare ad assicurare il servizio doganale richiesto in considerazione della sussistenza delle condizioni economiche che determinarono a suo tempo la istituzione della sezione doganale «Magazzini Raccordati di Rogoredo»;

Decreta:

Art. 1.

La sezione doganale «Magazzini Raccordati di Rogoredo», attivata in Milano presso i magazzini generali della «S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo», è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Milano ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, la sezione doganale «Milano Rogoredo», destinata a funzionare presso i magazzini generali della «S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», con possibilità di eseguire soltanto operazioni di introduzione ed estrazione dal magazzino stesso, dipendente dalla dogana di Milano I.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1987

Il Ministro: GAVA

87A10364

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nicosia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Nicosia;

sono state dichiarate estinte trentasei chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentanove chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

37. Comune di Nicosia, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in Nicosia, via S. Lucia.

38. Comune di Nicosia, chiesa parrocchiale dei Beati Morti, sita in Nicosia, via Filippo Randazzo, 16.

39. Comune di Nicosia, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in Nicosia, via S. Andrea;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentanove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato dai seguenti rapporti successori:

3. Comune di Nicosia, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in Nicosia, via S. Lucia, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 94014 Nicosia, piazza S. Michele, 4.

4. Comune di Nicosia, alla chiesa parrocchiale dei Beati Morti, sita in Nicosia, via Filippo Randazzo, 16, la parrocchia di S. Nicolò di Bari, sita in 94014 Nicosia, piazza Garibaldi.

5. Comune di Nicosia, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in Nicosia, via S. Andrea, la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 94014 Nicosia, largo SS. Salvatore, 8.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10482

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 novembre 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 3 di Belluno, in data 25 luglio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 19 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella sala anatomica del vecchio obitorio di S. Genesio e nei nuovi locali di necroscopia anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria per le operazioni di oculistica specializzata e nella sala operatoria n. 5 del complesso operatorio centralizzato.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Marco dott. Dario, primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno;

Pampinella dott. Pietro, aiuto della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno;

Zanette dott.ssa Lidia, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno;

Lorenzini dott. Stefano, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno.

Le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Marco dott. Dario, primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno;

Pampinella dott. Pietro, aiuto della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'U.S.L. n. 3 di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10294

DECRETO 5 novembre 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna, in data 10 febbraio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 18 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto operatorio di chirurgia generale.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Stancanelli prof. Vincenzo, primario della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Balanzoni dott. Stefano, aiuto della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Poddie dott. Domenico, aiuto della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Ribichini dott. Pietro, assistente della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Fussi dott. Alberto, assistente della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Solaini dott. Luciano, assistente della prima divisione chirurgica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10295

DECRETO 5 novembre 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia, in data 20 febbraio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 17 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella sala anatomica del servizio di istologia ed anatomia patologica anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie della divisione oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Caprioglio dott. Giancarlo, primario della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia;

Destro dott. Franco, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia;

Boscolo dott. Pino «Rizzo», assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia;

Chiereghin dott. Federico, assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'U.S.L. n. 32 di Chioggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10296

DECRETO 5 novembre 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna, in data 29 ottobre 1983, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Maria delle Croci»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 21 aprile 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella sala chirurgica del reparto di terapia intensiva e rianimazione anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di cui al punto *b)* del precitato art. 2 debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Dal Fiume prof. Egidio, primario della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Saccol dott. Giuseppe, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Tassinari dott. Giorgio, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Errani dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Bonci dott. Marcello, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Forlini dott. Cesare, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Bonci dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Iammarino dott. Antonio, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Dal Fiume prof. Egidio, primario della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Saccol dott. Giuseppe, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Tassinari dott. Giorgio, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Errani dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Bonci dott. Marcello, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Forlini dott. Cesare, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna;

Bonci dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» della U.S.L. n. 35 di Ravenna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 32 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10297

DECRETO 5 novembre 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Ospedale S. Giovanni di Dio» dell'U.S.L. n. 4 di Olbia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 4 di Olbia, in data 15 maggio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 «Ospedale S. Giovanni di Dio»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 5 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 di Olbia «Ospedale S. Giovanni di Dio» è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso la sala operatoria del blocco operatorio.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Milani prof. Romeo, primario della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 della Maddalena;

Mainiero dott. Oreste, primario della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 «Ospedale S. Giovanni di Dio» di Olbia;

Di Ruscio dott. Aldo, aiuto della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 della Maddalena;

Gulino dott. Mario, assistente della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 4 della Maddalena;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'U.S.L. n. 4 di Olbia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10298

DECRETO 19 novembre 1987.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, la esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985, con il quale si è provveduto all'integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di «prodotto da banco» sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità medicinali come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di «prodotto da banco», giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialità medicinali:

Duplamin - Bruschettini crema 20 g	B	2.540
Ischemol A - Farmila coll. 10 ml	B	2.530
Parfenal - Cyanamid crema 20 g	B	3.275
Retin-A - Cilag crema 20 g	B	3.190

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10480

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 31 marzo 1987, n. 486.

Condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativo, fra l'altro, alle agevolazioni finanziarie ai centri di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 9, commi 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, con i quali sono stati estesi ai centri di ricerca l'anticipazione del contributo in conto capitale e la concessione provvisoria previsti dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, nonché la locazione finanziaria di cui all'art. 83, comma primo, del citato testo unico n. 218 del 1978;

Visto l'art. 12, commi 8 e 9, della citata legge n. 64 del 1986, con i quali i limiti minimi previsti dall'art. 70 del citato testo unico sono stati ridotti da venticinque a quindici ricercatori e da quindici a dieci anni di destinazione degli immobili, ed è stata riconosciuta ai centri di ricerca la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 4, dello stesso testo unico;

Vista la delibera CIPE del 31 maggio 1977 con cui sono state impartite direttive per la concessione delle dette agevolazioni finanziarie;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1977, emanato di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, recante i criteri e le procedure per la concessione delle predette agevolazioni;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1986, sulle procedure per la concessione ai consorzi e alle società consortili di ricerca dei contributi di cui all'art. 12, comma 13, della legge n. 64 del 1986;

Attesa la necessità di snellire le procedure in materia, adeguandole alle nuove norme di cui ai citati articoli 9 e 12 della legge n. 64 del 1986, e di coordinarle con quelle di cui al citato decreto 9 ottobre 1986;

Ravvisata, di conseguenza, l'opportunità di emanare un nuovo provvedimento sostitutivo del decreto 1° agosto 1977;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, punto 8, relativa, fra l'altro, alle direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore dei centri di ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Attività di ricerca agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le iniziative dirette all'impianto, all'ampliamento ed allo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati alle attività produttive con esclusione di quei centri, i cui programmi di società siano finanziati integralmente da specifiche leggi.

Art. 2.

Soggetti destinati alle agevolazioni

Soggetti promotori della costruzione, ampliamento e sviluppo dei «centri di ricerca» possono essere:

1) imprese singole;
2) consorzi di imprese;
3) consorzi di imprese con partecipazioni di enti anche pubblici di ricerca (CNR, ENEA, Università e simili) o di società di progettazioni;
4) enti pubblici economici.

Gli enti pubblici non economici possono partecipare alle iniziative di cui al precedente comma a condizione che la loro partecipazione finanziaria non superi il 50 per cento.

Le agevolazioni possono essere concesse, sia alle istituzioni aventi personalità giuridica propria, sia a laboratori di ricerca scientifica e tecnologica a condizione che siano promossi dai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Ai fini della concessione delle suddette agevolazioni per centri di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati ad attività produttive, si intendono le strutture con le quali si vuole perseguire, attraverso indagini di tipo sistematico tendenti ad un fine economico, obiettivi connessi con i seguenti programmi di sviluppo delle attività produttive riguardanti:

a) l'individuazione di prodotti nuovi e/o il miglioramento di quelli già esistenti sul mercato;

b) la creazione di nuovi processi e tecnologie e/o il miglioramento di quelli già in uso;

c) l'individuazione di nuovi campi di utilizzazione dei prodotti e/o i processi e/o le tecnologie già acquisiti;

d) lo sviluppo di risultati ottenuti anche in altri centri di ricerca, mediante la realizzazione di impianti pilota o di prototipi necessari per la verifica e messa a punto del risultato della ricerca ai fini della loro utilizzazione.

Art. 3.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative alle opere murarie, attrezzature da laboratorio e di ufficio, apparecchiature scientifiche e tecnologiche, biblioteca concernente la documentazione di base e specifica, impianti ausiliari, nonché quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di progetti, di processi produttivi e di software, con esclusione delle spese concernenti lo svolgimento di programmi di ricerca. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del suolo.

Ai fini delle determinazioni della misura delle agevolazioni concedibili, si deve tener conto dei soli investimenti in impianti fissi relativi all'impianto di ricerca considerato nella sua autonomia.

Art. 4.

Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato di cui al presente decreto possono essere concessi ai centri di ricerca nei quali risultino occupati almeno quindici ricercatori.

Ai fini del presente decreto si considerano ricercatori i tecnici del centro addetti all'attività di ricerca con le seguenti qualifiche:

a) ricercatori qualificati: cioè dipendenti laureati o aventi cultura pratica equivalente, che siano responsabili di almeno un progetto o una fase della ricerca svolta nel centro stesso;

b) ricercatori: cioè dipendenti laureati, diplomati ovvero aventi cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;

c) tecnici: cioè dipendenti diplomati ovvero aventi cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti o prove o controlli o disegni.

In ogni caso il rapporto numerico tra i dipendenti assunti con la qualifica di cui alle prime due categorie e quelli di cui alla terza categoria non deve essere inferiore a 1/3.

Ai fini della determinazione degli addetti al centro, sono esclusi dal computo i dipendenti con qualifica di ausiliari, intendendosi per tali coloro che eseguono attività non direttamente inerenti alla ricerca (pulizie, amministrazione, archivi, custodia e attività similari).

Il numero dei ricercatori indicati al primo comma può essere ottenuto o con personale a tempo pieno o a tempo parziale, purché quest'ultimo corrisponda almeno alla metà del tempo pieno. Ai fini del numero dei quindici ricercatori si possono sommare le frazioni di tempo di ciascun addetto a tempo parziale. Il personale a tempo parziale non può comunque superare il 30 per cento dell'ammontare complessivo. Anche per tale personale viene concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Nel caso di ampliamento dei centri di ricerca, nella determinazione del numero degli addetti si deve tener conto anche dei ricercatori già occupati.

Il livello dei quindici ricercatori deve essere raggiunto entro il termine massimo di sei mesi dalla data di collaudo del centro da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 5.
Procedure

Le domande presentate dai soggetti beneficiari devono essere compilate su appositi moduli e relativi allegati predisposti a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed inoltrate allo stesso, al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e all'Istituto di credito nel caso di richiesta di finanziamento a tasso agevolato.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dalla data di ricevimento trasmette le richieste di agevolazione al comitato tecnico-scientifico di cui al comma successivo.

Il comitato tecnico-scientifico, di cui al punto 4 della delibera CIPE del 16 luglio 1986, entro il termine di novanta giorni, esprime parere in ordine all'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni ed alla congruità della spesa, accertandone la validità scientifica, tecnica, economica e amministrativa e la capacità del beneficiario di assicurare lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati della ricerca nei settori delle attività produttive interessate.

Sulla base del detto parere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di trenta giorni, emana il provvedimento di ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

Nel provvedimento di ammissibilità sono indicate la misura del contributo in conto capitale e quella relativa al finanziamento a tasso agevolato, in relazione anche alla eventuale maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale per i settori prioritari di cui alla delibera CIPI del 16 luglio 1986, la sussistenza delle condizioni per la concessione provvisoria e l'anticipazione in conto capitale a norma dell'art. 9, comma 12, della legge n. 64 del 1986, nonché la decorrenza delle agevolazioni stesse nel caso di spese sostenute entro i due anni precedenti la presentazione della domanda.

Il provvedimento di ammissibilità indica anche gli impegni finanziari che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno deve assumere a valere sui propri fondi.

L'intera procedura di ammissibilità deve essere contenuta nel termine temporale di cinque mesi, a partire dalla data di ricevimento della domanda fino alla data del provvedimento ministeriale di ammissibilità.

Il provvedimento ministeriale è comunicato al soggetto beneficiario, all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e all'Istituto di credito indicato in domanda dal soggetto beneficiario, al quale il soggetto stesso si sia rivolto per l'eventuale finanziamento a tasso agevolato.

Art. 6.
Erogazione delle agevolazioni

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento ministeriale, emette il provvedimento di concessione per la erogazione delle agevolazioni finanziarie.

Esse sono erogate su presentazione degli stati di avanzamento, in conformità di quanto prescritto dai decreti ministeriali 22 e 24 gennaio 1977, salvo la trattenuta del 20% del contributo in conto capitale ammessa a garanzia degli adempimenti da assolvere, fatta salva l'elevazione al 90% dell'anticipazione del contributo in conto capitale di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984.

Art. 7.
Controlli e sanzioni

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede ad effettuare periodici controlli allo scopo di assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle finalità per le quali le agevolazioni stesse sono concesse, dando comunicazione dell'esito dei controlli anzidetti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

L'Agenzia, contestualmente al provvedimento di concessione provvisoria, mette in atto le operazioni di collaudo in corso d'opera con riferimento alla specificità scientifica dell'opera stessa, quale indicata nel provvedimento di ammissibilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nel caso in cui entro il termine di sei mesi dal collaudo definitivo non sia raggiunto il numero dei quindici ricercatori, di cui al precedente art. 4, il contributo in conto capitale è revocato.

Nel caso di infrazione agli obblighi riguardanti il vincolo di destinazione degli immobili per una durata non inferiore a dieci anni e delle attrezzature per la durata di cinque anni, si applicano le sanzioni previste dai decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 10 novembre 1979.

Art. 8.

Coordinamento tra agevolazioni

Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 70 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e concedibili per il medesimo programma di investimento, non potranno cumularsi con quelle creditizie concesse a valere su altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dall'art. 70 del citato testo unico, a condizione che non vengano superati i limiti previsti in tale articolo.

Ai centri di ricerca con un numero di addetti inferiore ai quindici ricercatori, possono essere concesse le sole agevolazioni creditizie previste dall'art. 70 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 31 marzo 1987

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
GRANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 è il seguente:

«Art. 70 (*Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca*). — Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

— Il testo dell'art. 9, commi 12 e 13, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata al primo comma dell'art. 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 389/1982 (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 1 (*Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*). — La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con

decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'art. 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'art. 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione — indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione dell'iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.

Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'art. 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno puo affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti dall'art. 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, a parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione.

Non si applica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate».

— Il primo comma dell'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978, prevede che:

«La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI»

— Il testo dell'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è il seguente:

«8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera *b)*, dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico».

— Il testo dell'art. 69, comma quarto, del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è il seguente: «La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso».

— Il testo dell'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986 è il seguente: «13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo del nono comma dell'art. 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Per i nuovi assunti del 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS».

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 9, comma 12, della legge n. 64/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

Per il testo dell'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda nelle note alle premesse.

87G0695

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Modificazioni delle ordinanze n. 1215/FPC del 23 ottobre 1987 e n. 1216/FPC del 23 ottobre 1987, concernenti misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Luzzi in provincia di Cosenza e nel comune di Vibo Valentia in provincia di Catanzaro. (Ordinanza n. 1246/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 1215/FPC e n. 1216/FPC del 23 ottobre 1987 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1987 che dispongono l'anticipazione di L. 240.000.000 e L. 1.250.000.000 sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti rispettivamente al comune di Luzzi e al comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure per l'attuazione dei disposti delle ordinanze citate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 1215/FPC del 23 ottobre 1987 è soppresso.

Art. 2.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 1216/FPC del 23 ottobre 1987 e così modificato:

«Il dipartimento della protezione civile effettuerà la nomina dei collaudatori delle opere di cui in premessa».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10396

ORDINANZA 12 novembre 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Torre di Santa Maria, in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1247/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 3424 dell'11 novembre 1987 con cui il comune di Torre di Santa Maria chiede la concessione di un mutuo di L. 540.000.000 per lavori di rifacimento dell'acquedotto dall'Alpe Son a Torre di Santa Maria, danneggiato ed in parte distrutto dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987;

Vista la nota n. 9740 del 5 novembre 1987 dell'assessorato dei lavori pubblici della regione Lombardia con cui viene espresso parere di ammissibilità al progetto presentato dal comune di Torre di Santa Maria, a condizione che, prima dell'appalto dei relativi lavori, vengano attuate:

1) perizia geologica in merito al nuovo tracciato dell'acquedotto;

2) verifica delle nuove sorgenti ed analisi della potabilità dell'acqua;

3) regolarizzazione della concessione di derivazione d'acqua presso il servizio provinciale del genio civile;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Torre di Santa Maria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Torre di Santa Maria, in provincia di Sondrio, un contributo di L. 540.000.000 per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, alle condizioni precisate dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Lombardia.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile.

La somma indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Torre di Santa Maria ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Il dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaboratori delle opere di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10395

ORDINANZA 19 novembre 1987.

Interventi per la difesa del suolo nella comunità montana Valchiavenna colpita dalla alluvione del luglio 1987 in Valtellina. (Ordinanza n. 1262/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987;

Vista la nota del 10 novembre 1987, n. 4512, del presidente della comunità montana Valchiavenna con la quale si richiede il finanziamento per i seguenti lavori di pronto intervento:

opere di difesa dal movimento franoso in località Dragonera, Chiavenna;
opere di ripristino e completamento della regimazione idraulica del torrente Perandone, Chiavenna;
opere di stabilizzazione dell'accumulo di frana in località Oracchio nel bacino di Pluviosa, Chiavenna e Piuro;
opere di difesa dal movimento franoso in località Calestro a difesa dell'abitato di Villa di Chiavenna;

Vista la nota dell'11 novembre 1987, n. 22629, con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia dichiara che i sopracitati interventi sono da eseguirsi a seguito degli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, nonché di notevole pericolo per gli abitanti sottostanti;

Considerata la necessità di aderire alla suddetta richiesta, data l'importanza degli eventi proposti per la sicurezza ai fini della pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle vigenti norme;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi a difesa degli abitati è assegnata alla comunità montana Valchiavenna la somma di L. 4.510.000.000 da utilizzare nelle seguenti località per i relativi interventi;

comune di Chiavenna: opere di difesa del movimento franoso lungo il torrente Dragonera, per L. 1.280.000.000;

comune di Chiavenna: opere di ripristino e completamento della regimazione idraulica del torrente Perandone, per L. 430.000.000;

comuni di Chiavenna e Piuro: opere di stabilizzazione dell'accumulo di frana in località Oracchio lungo il bacino del torrente Pluviosa, per L. 400.000.000;

comune di Villa di Chiavenna: opere di difesa dal movimento franoso in località Calestro in sponda destra del fiume Nera, per L. 2.400.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione la comunità montana Valchiavenna può derogare dalle norme vigenti comprese quelle sulla contabilità dello Stato; il dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, con i mezzi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10519

ORDINANZA 19 novembre 1987.

Completamento del ripristino di una strada provinciale nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1265/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987;

Vista la delibera della giunta provinciale di Sondrio del 16 ottobre 1987, n. 1110, con la quale si richiede il finanziamento per il completamento dei lavori di ripristino sulla strada provinciale della Valmalenco nella tratta Tornadù-Capitello Torre, per l'importo di L. 2.300.000.000 danneggiata dalla alluvione del luglio 1987;

Considerata la necessità di finanziare tale opera per l'importanza che riveste nella viabilità della provincia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori sulla strada provinciale della Valmalenco è assegnata alla provincia di Sondrio la somma di L. 2.300.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione l'amministrazione provinciale di Sondrio può derogare dalle norme vigenti comprese quelle sulla contabilità dello Stato; il dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, con i mezzi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10518

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987), **recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».**

AVVERTENZA.:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987* **(a)**, *l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87* **(a)**, *ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.*

3. *Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.*

4. *L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610* **(b)**.

5. *Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione.*

(a) Il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, in data 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 84 del 27 marzo 1987.

(b) Della legge n. 610/1982 recante: «Riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)», si trascrive il terzo comma dell'art. 1: «A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Art. 1-*bis*.

1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 **(a)**, *è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare.*

(a) Si trascrive il comma 3 dell'art. 74 del D.P.R. n. 162/1965 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282/1986: «3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato».

Art. 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti *e dei vini frizzanti gassificati,* come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 ***(a)***, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro *sei mesi* dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

(Il comma 2 è stato soppresso dalla legge di conversione).

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ***(b)***, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro *tre mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

4-*bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.*

(a) Per il regolamento CEE n. 822/87 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 162/1965 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*] è il seguente: «Art. 34. — È vietata la produzione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino.

Per bevande alcoliche ai fini del presente decreto si intendono quelle che contengono alcole in quantità superiore a 2% in volume».

Art. 3.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. — 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, *da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

(Il capoverso 4 è stato soppresso dalla legge di conversione)».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ***(a)***, e relative sanzioni.

«2-*bis. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:*

«Art. 97. — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 ***(a)***, *è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.*

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 56 [v. sopra], *nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni».*

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 162/1965 richiamate nel presente articolo è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 ***(a)*** in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino *a sei mesi* o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 ***(a)*** non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 ***(a)***, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto, abusivamente

impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 *(a)* riguardo all'acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 *(a)*, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 *(a)*, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 *(a)*, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento *(a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975 *(b)*, nonché dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 *(c)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 *(c)*, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 *(d)* e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986 *(e)*, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 *(f)* del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 *(g)* e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986 *(h)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6. *L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 (a) e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni (i), comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria.*

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984 *(l)*, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

(a) Per il regolamento n. 822/87 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Il regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 113 del 1° maggio 1975.

(c) Il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979.

(d) Il regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 320 del 29 novembre 1985.

(e) Il regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 246 del 30 agosto 1986.

(f) Il regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979.

(g) Il regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 212 del 3 agosto 1983.

(h) Il D.M. 20 maggio 1986 concerne l'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 337/79.

(i) Il regolamento CEE n. 854/86 della commissione in data 24 marzo 1986, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 80 del 25 marzo 1986.

(l) Il regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, relativo alla dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 194 del 24 luglio 1984.

Art. 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984 *(a)*, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento *(a)*, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984 *(b)*.

1-*bis*. *Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 (c), per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987 (c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».*

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829 *(d)*, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 *(e)*. Il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 *(d)* è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424 *(f)*, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 *(e)*.

3-*bis*. *La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (e), è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.*

3-*ter*. *Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (e), è sostituito dal seguente:*

«1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito».

3-*quater*. *Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (g), per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo.*

(a) Del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 288 del 1° novembre 1984, si trascrivono i commi 1 e 2 dell'art. 9:

«1. Ai fini del riconoscimento dei frantoi, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare:

i quantitativi di oli che possono essere immagazzinati;

la capacità effettiva di triturazione per giornata lavorativa di 8 ore;

una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, indicando per ciascuna unità il tipo, la marca, il modello e la capacità oraria.

Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori l'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La contabilità di magazzino giornaliera standardizzata di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprende:

a) i quantitativi di olive entrati nel frantoio, partita per partita, indicando il proprietario e il produttore di ciascuna partita;

b) i quantitativi di olive triturati;

c) i quantitativi di olio ottenuti;

d) i quantitativi di sansa ottenuti;

e) i quantitativi di olio usciti dal frantoio, partita per partita, indicandone il destinatario;

f) i quantitativi di sanse di oliva usciti dal frantoio, partita per partita, indicandone il destinatario».

(b) Il D.M. 20 ottobre 1984 reca: «Approvazione dei moduli della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva e del registro di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85. Disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984».

(c) Del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) si trascrivono i commi 1 e 5 dell'art. 1:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 *(a)*, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione».

«5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro *sessanta* giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica».

(d) Gli ultimi due commi dell'art. 6 del D.L. n. 645/1969 (Norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo) sono i seguenti:

«Chiunque nelle denunce o nelle domande previste dall'art. 2 espone scientemente dati o notizie inesatti è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al precedente comma ottiene le integrazioni e gli indennizzi previsti dal presente decreto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni».

L'ultimo comma dell'art. 8 del medesimo D.L. n. 645/1969 è così formulato:

«Sono applicabili, inoltre, le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi del precedente art. 6».

(e) Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 898/1986 è riportato in appendice.

(f) Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge n. 424/1979 (Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge) è il seguente:

«In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo».

(g) Per il D.P.R. n. 162/1965 si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*.

Art. 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610 ***(a)***, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30 ***(b)***, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211 ***(c)***, *e dall'articolo 113 del decreto del Presidente dela Repubblica 18 maggio 1987, n. 269* ***(d)***, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ***(e)***.

2. La lettera *(a)* della tabella *A*, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610 ***(a)***, è soppressa.

2-*bis*. *Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462* ***(f)***, *si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella* B *allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610* ***(a)***;

3. *Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.*

(a) Il personale dell'AIMA di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 610/1982 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e il personale dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico.

La lettera *(a)* della tabella *A*, quadro 1, allegata alla predetta legge n. 610/1982, accanto al posto in organico di direttore generale dell'AIMA, è così formulata: «Dal ruolo amministrativo o tecnico».

La tabella *B* allegata alla stessa legge n. 610/1982 concerne i posti in organico dell'AIMA delle qualifiche funzionali, dalla prima all'ottava.

(b) L'ultimo comma dell'art. 36 dello statuto-regolamento dell'AIMA, prevede che: «Gli impiegati delle carriere direttive che nelle amministrazioni di provenienza avevano conseguito la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento conservativo della qualifica».

(c) Il D.P.R. n. 211/1986 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo».

(d) Il testo dell'art. 113 del D.P.R. n. 269/1987 è riportato in appendice.

(e) Il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 79/1984 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio), stabilisce che: «L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale».

(f) Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 282/1986 è riportato in appendice.

Art. 6-*bis*.

1. *Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266* ***(a)***, *è incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.*

2. *Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79* ***(b)***, *è maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla predetta legge.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462* ***(c)***.

(a) Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 79/1984 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'intero art. 11 del D.L. n. 282/1986 è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1 della legge di conversione reca anche i commi 2 e 3 che di seguito si trascrivono:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 179/1987 e n. 273/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987 e n. 211 del 10 settembre 1987, recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo degli articoli 53, 56, 61 e 97 del D.P.R. n. 162/1965 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*] è il seguente:

«Art. 53. — I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, devono essere preventivamente comunicati all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del luogo dove ha sede la ditta speditrice e devono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, l'entità del carico ed il destinatario.

Detta bolletta deve essere staccata da un bollettario che il produttore o il commerciante sono tenuti a conservare almeno per cinque anni dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

Prima dell'uso il bollettario deve essere vidimato dalla camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

La camera di commercio deve trasmettere agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, gli elenchi delle ditte e gli indirizzi degli assegnatari dei bollettari di cui al precedente comma.

La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa».

«Art. 56. — La detenzione negli stabilimenti enologici e l'uso enologico delle sostanze di cui alle lettere *e), i), m), n), o), p), q), r), s), t)* e penultimo e ultimo comma dell'art. 5 sono consentiti a condizione che esse abbiano i requisiti e le caratteristiche di purezza determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, e siano conservate in recipienti o involucri portanti in caratteri ben leggibili ed indelebili, in lingua italiana, anche l'indicazione "per uso enologico" oltre che:

a) il nome e la sede della ditta confezionatrice nonché la sede dello stabilimento;

b) la denominazione chimica del prodotto secondo la terminologia di cui all'art. 5.

La vendita per uso enologico delle suddette sostanze è consentita a condizione che esse abbiano i requisiti di purezza di cui al comma precedente e siano confezionate in recipienti e involucri portanti le indicazioni prescritte dal comma medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano per le miscele dei prodotti di cui sopra, comunque confezionate e presentate, per le quali dovrà essere indicata sulle confezioni la composizione qualitativa e, quando entrino nella composizione o nella miscela sostanze soggette a limitazione di impiego, anche le percentuali quantitative di tutti i componenti».

«Art. 61. — I vini di provenienza estera venduti nel territorio nazionale col nome geografico di origine o col nome di un vitigno non possono essere oggetto nel territorio della Repubblica di alcun taglio o manipolazione.

Sono in ogni caso consentite le pratiche enologiche necessarie per assicurare la conservazione del prodotto e la sua confezione in recipienti.

Sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino di cui ai precedenti commi devono essere riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino stesso.

I vini di provenienza estera, non qualificati con il nome geografico di origine o con il nome di un vitigno, possono essere venduti con la denominazione generica della nazione di provenienza, purché non tagliati o trasformati».

«Art. 97. — Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53, 56 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.500.000».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:

Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 898/1986, il cui art. 1 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo:

«Art. 2. — 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del benificio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione di cui al comma 1.

Art. 3 [come modificato dal comma 3-*ter* dell'art. 5 del decreto qui pubblicato]. — 1. *Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.*

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA - Sezione garanzia.

Art. 4. — 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 6:

Il testo dell'art. 113 del D.P.R. n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 113. *(Premio di incentivazione).* — 1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per dodici mensilità, qui appresso indicata, di lire:

Livello	
1	115.000
2	132.000
3	160.000
4	177.000
5	195.000
6	220.000
7	255.000
8	306.000
9	345.000

2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.

3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 1° febbraio 1987.

4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 6:

Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 282/1986 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella *A*, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al "Ministro per le finanze" con quello al "Ministro dell'agricoltura e delle foreste."

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella *B*».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6-bis:

Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), è il seguente:

«Art. 50. *(Fondo di incentivazione, progetti di produttività, efficienza del lavoro).* — 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà utilizzato allo scopo di promuovere una più razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualità dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.

(Il comma 2 non è stato ammesso al " visto " della Corte dei conti).

3. A livello di comparto e/o di Ministero sarà concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo è l'incremento della produttività e dell'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.

4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.

5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnerà all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttività, procedure, modalità di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attività di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.

6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.

7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario più elevato in grado.

8. Il premio di produttività connesso alla realizzazione dei progetti sarà corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonché all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalità, di partecipazione, di capacità di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.

9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalità di distribuzione del premio di produttività sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.

10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potrà richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.

11. Oltre ai progetti di produttività di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si procederà, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilità dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; applicazione di regole di mobilità; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; più rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalità di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.

13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relative al «fondo di incentivazione» ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe.

14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sarà attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.

15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sarà compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6-bis:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 79/1984 [per il titolo si veda la nota *(e)* all'art. 4] è il seguente:

«Art. 4. — Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 6-bis:

Si trascrive il testo dell'intero art. 11 del D.L. n. 282/1986 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(f)* all'art. 6]:

«Art. 11. — 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella *B*, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle *A* e *B*.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni».

87A10368

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 26 novembre 1987:

Menozzi Fausto, notaio residente nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Malè, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

è dichiarata la nullità dei decreti 29 marzo 1985 e 28 novembre 1985, relativamente ai notai Monego Marcello e Imparato Francesco;

Giovannini Giuseppe, notaio residente nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, è reintegrato nella sede di Condino, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monego Marcello, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è reintegrato nella sede di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Imparato Francesco, notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, è reintegrato nella sede di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine, con l'anzidetta condizione.

87A10591

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1987-88

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1.000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1987-88, di cui alla delibera adottata in data 1° luglio 1987 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

87A10528

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Acerenza», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Acerenza» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, della indicazione aggiuntiva «rosato», comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Acerenza (Potenza).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Acerenza» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione della indicazione aggiuntiva, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A10334

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Basilicata», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Basilicata» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Chardonnay B, Malvasia bianca di Basilicata B o Malvasia B, Pinot grigio G e Moscato bianco B o Moscato B per la sola provincia di Matera, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Basilicata.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Basilicata» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A10333

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto 1° luglio 1987 del prefetto di Udine l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Angiola Denti di Piraino Pecile allo scopo di istituire un premio di studio da conferire ad un laureato presso l'Università di Udine che abbia svolto una tesi che dia «un contributo originale al miglioramento dell'agricoltura nella regione».

87A10335

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1987, registro n. 56, foglio n. 292, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione viene modificato l'art. 6 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, con sede in Roma.

87A10465

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 4009 del 12 agosto 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare dal sig. Lenio Antonini un appezzamento di terreno al prezzo di L. 300.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A10441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del consorzio «Co.Pro.La. - Consorzio di produzione e lavoro», in Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1987, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 258, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 37 dello statuto del consorzio «Co.Pro.La. - Consorzio di produzione e lavoro», in Bari, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947.

87A10567

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.9679/XV.I in data 7 settembre 1987 gli artifici denominati:

Space (denominazione originale 3 EX);

Royal (denominazione originale R5 EX);

Meteor (denominazione originale R7 EX);

Star (denominazione originale R9 EX);

Kosmos (denominazione originale R11 EX);

Gigant II (denominazione originale R13 EX),

fabbricati nella Repubblica federale di Germania, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A10534

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costi di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1987.

Con decreto ministeriale n. 2285 del 12 novembre 1987 il costo di intervento di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1987, in L. 725.000 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'I.V.A.

Tale costo è elevato a L. 750.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

87A10571

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Carmignano di Brenta e S. Felice sul Panaro

Con decreto 22 luglio 1987, n. 1151, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, ex alveo della Roggia «Lama», segnati nel catasto del comune di Carmignano di Brenta (Padova), al foglio n. 13, mappali 125½ (mq 45), 125 ⅓ (mq 113), 125 ¼ (mq 72) e 125 1/5 (mq 60), di complessivi mq 290, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 26 aprile 1979, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 luglio 1987, n. 1113, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, ex alveo del Cavo Canalino, segnati nel catasto del comune di S. Felice sul Panaro (Modena), al foglio n. 45, mappale 380, di mq 101 catastali e mq 340 effettivi; foglio n. 28, mappale 91, di mq 340, della superficie complessiva di mq 441 catastali e mq 680 effettivi, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 31 ottobre 1980, dall'ufficio tecnico erariale di Modena; estratti di mappa che fanno parte integrante del citato decreto.

87A10442

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 32/1987)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986, n. 22 del 2 luglio 1987 e n. 25 del 1° settembre 1987, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche di acconto emesse dalla data del 1° novembre 1987, e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T_1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono ridotte di 10,7 L./m^3, pari a 1,16 L./Mcal (1,00 L./kWh) per gas a 9200 Mcal/m^3 st.

Nella trasformazione da L./m^3 a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al C.I.P. ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 285,606 L./Kg.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

87A10590

MINISTERO DEL TESORO

N. 229

Corso dei cambi del 23 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,350	1228,350	1228,40	1228,350	1228,350	1234,34	1228,100	1228,350	1228,350	1228,35
Marco germanico	737 —	737 —	737,50	737 —	737 —	736,72	736,920	737 —	737 —	737 —
Franco francese	216,880	216,880	216,95	216,880	216,880	216,85	216,880	216,880	216,880	216,88
Fiorino olandese	654,950	654,950	654,90	654,950	654,950	654,56	654,840	654,950	654,950	654,95
Franco belga	35,202	35,202	35,18	35,202	35,202	35,15	35,201	35,202	35,202	35,20
Lira sterlina	2199,700	2199,700	2202 —	2199,700	2199,700	2201,35	2199,750	2199,700	2199,700	2199,70
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1959 —	1958 —	1958 —	1956,65	1958,100	1958 —	1958 —	—
Corona danese	191,230	191,230	191,10	191,230	191,230	190,96	191,200	191,230	191,230	191,23
Dracma	9,358	9,358	9,37	9,358	—	—	9,366	9,358	9,358	—
E.C.U.	1520,350	1520,350	1520,45	1520,350	1520,350	1518,65	1520,650	1520,350	1520,350	1520,35
Dollaro canadese	936,700	936,700	938 —	936,700	936,700	940,75	937,650	936,700	936,700	936,70
Yen giapponese	9,135	9,135	9,14	9,135	9,135	9,13	9,140	9,135	9,135	9,14
Franco svizzero	898,400	898,400	898,65	898,400	898,400	895,57	898,400	898,400	898,400	898,40
Scellino austriaco	104,769	104,769	104,75	104,769	104,769	104,61	104,750	104,769	104,769	104,76
Corona norvegese	191,260	191,260	191,50	191,260	191,260	192,49	191,400	191,260	191,260	191,26
Corona svedese	203,670	203,670	203,60	203,670	203,670	203,60	203,650	203,670	203,670	203,67
FIM	300,350	300,350	300,20	300,350	300,350	299,67	300,500	300,350	300,350	—
Escudo portoghese	9,049	9,049	9,06	9,049	9,049	9,04	9,050	9,049	9,049	9,04
Peseta spagnola	10,893	10,893	10,9325	10,893	10,893	10,91	10,896	10,893	10,893	10,89
Dollaro australiano	839,600	839,600	839 —	839,600	839,600	843,52	839 —	839,600	839,600	839,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1228,225
Marco germanico	736,960
Franco francese	216,880
Fiorino olandese	654,895
Franco belga	35,201
Lira sterlina	2199,725
Lira irlandese	1958,050
Corona danese	191,215
Dracma	9,362
E.C.U.	1520,500
Dollaro canadese	937,175
Yen giapponese	9,137
Franco svizzero	898,400
Scellino austriaco	104,759
Corona norvegese	191,330
Corona svedese	203,660
FIM	300,425
Escudo portoghese	9,049
Peseta spagnola	10,894
Dollaro australiano	839,300

Media dei titoli del 23 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,650
» » » » 1- 9-1983/88	100,625
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 15- 7-1985/90	98,525
» » » » 16- 8-1985/90	98,525
» » » » 18- 9-1985/90	98,500
» » » » 18-10-1985/90	98,850
» » » » 1-11-1983/90	102,700
» » » » 18-11-1985/90	99,050
» » » » 1-12-1983/90	102,600
» » » » 18-12-1985/90	99,150
» » » » 1- 1-1984/91	102,075
» » » » 17- 1-1986/91	98,700
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 18- 2-1986/91	98,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,900
» » » » 18- 3-1986/91	98,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,550
» » » » 1- 6-1984/91	101,175
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1985/92	98,575
» » » » 1- 2-1985/92	97,400
» » » » 18- 4-1986/92	97,250
» » » » 19- 5-1986/92	95,200
» » » » 1- 2-1985/95	97,300
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	94,675
» » » » 1- 8-1985/95	93,425
» » » » 1- 9-1985/95	94,700
» » » » 1-10-1985/95	95,125
» » » » 1-11-1985/95	95,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	95,575
» » » » 1- 1-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	95,725
» » » » 1- 3-1986/96	95,550
» » » » 1- 4-1986/96	94,900
» » » » 1- 5-1986/96	94,625
» » » » 1- 6-1986/96	94,625
» » » » 1- 7-1986/96	94,850
» » » » 1- 8-1986/96	94,600
» » » » 1- 9-1986/96	94,550
» » » » 1-10-1986/96	94,525
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,275
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,450
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,125
» » » 12,50% 1-10-1988	101,500
» » » 12,50% 1-11-1988	101,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,475
» » » 9,25% 1- 2-1990	95,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,150
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	95,550
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,625
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,550
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,275
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,750
» » » 9,25% 1-10-1990	94,650
» » » 9,25% 1-11-1990	94,825
» » » 9,25% 1-12-1990	95,775
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,125
» » » 9,25% 1- 2-1992	92,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,225
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,225
» » » » 1983/90 11,50%	106,500
» » » » 1984/91 11,25%	105,900
» » » » 1984/92 10,50%	104,800
» » » » 1985/93 9,60%	101,400
» » » » 1985/93 9,75%	101,250
» » » » 1985/93 9,00%	99,875
» » » » 1985/93 8,75%	99,125
» » » » 1986/94 8,75%	98,750
» » » » 1986/94 6,90%	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M23117

MINISTERO DEL TESORO

N. 230

Corso dei cambi del 24 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238 —	1238 —	1237,85	1238 —	1238 —	1237,89	1237,850	1238 —	1238 —	—
Marco germanico	735,390	735,390	736,25	735,390	735,390	735,46	735,540	735,390	735,390	—
Franco francese	216,770	216,770	216,75	216,770	216,770	216,85	216,790	216,770	216,770	—
Fiorino olandese	653,080	653,080	654 —	653,080	653,080	654,95	653,100	653,080	653,080	—
Franco belga	35,149	35,149	35,19	35,149	35,149	35,25	35,145	35,149	35,149	—
Lira sterlina	2198,900	2198,900	2202 —	2198,900	2198,900	2199,75	2199 —	2198,900	2198,900	—
Lira irlandese	1956,800	1956,800	1957 —	1956,800	1956,800	1958 —	1955,600	1956,800	1956,800	—
Corona danese	190,830	190,830	190,90	190,830	190,830	191,23	190,800	190,830	190,830	—
Dracma	9,349	9,349	9,35	9,349	—	—	9,341	9,349	9,349	—
E.C.U.	1517,500	1517,500	1519 —	1517,500	1517,500	1520,40	1517,750	1517,500	1517,500	—
Dollaro canadese	941,150	941,150	943 —	941,150	941,150	936,70	941,500	941,150	941,150	—
Yen giapponese	9,137	9,137	9,1350	9,137	9,137	9,13	9,140	9,137	9,137	—
Franco svizzero	894,750	894,750	896 —	894,750	894,750	895,70	894,710	894,750	894,750	—
Scellino austriaco	104,503	104,503	104,55	104,503	104,503	104,60	104,475	104,503	104,503	—
Corona norvegese	191,790	191,790	191,95	191,790	191,790	192,38	191,780	191,790	191,790	—
Corona svedese	203,810	203,810	203,80	203,810	203,810	203,65	203,850	203,810	203,810	—
FIM	300,310	300,310	300,20	300,310	300,310	299,50	300,450	300,310	300,310	—
Escudo portoghese	9,027	9,027	9,06	9,027	9,027	9 —	9,020	9,027	9,027	—
Peseta spagnola	10,908	10,908	10,9325	10,908	10,908	10,90	10,904	10,908	10,908	—
Dollaro australiano	850,500	850,500	853 —	850,500	850,500	842,75	851,800	850,500	850,500	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1237,925
Marco germanico	735,465
Franco francese	216,780
Fiorino olandese	653,090
Franco belga	35,147
Lira sterlina	2198,950
Lira irlandese	1956,200
Corona danese	190,815
Dracma	9,345
E.C.U.	1517,620
Dollaro canadese	941,325
Yen giapponese	9,138
Franco svizzero	894,730
Scellino austriaco	104,489
Corona norvegese	191,785
Corona svedese	203,830
FIM	300,380
Escudo portoghese	9,023
Peseta spagnola	10,906
Dollaro australiano	851,150

87M24117

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		139.999.039.496		
Gestione di bilancio	Entrate finali	192.744.732.405.063		— 110.103.985.579.509
	Spese finali		302.848.717.984.572	
	Rimborso di prestiti		19.364.113.268.343	
	Accensione di prestiti	78.776.422.967.995		
	TOTALE	271.521.155.373.058	322.212.831.252.915	— 50.691.675.879.857
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.671.705.311.080.514	1.600.705.525.333.858	+ 70.999.785.746.656
	Crediti di tesoreria	637.723.043.609.177	658.017.524.681.450	— 20.294.481.072.273
	TOTALE	2.309.428.354.689.691	2.258.723.050.015.308	+ 50.705.304.674.383
	TOTALE COMPLESSIVO	2.581.089.509.102.245	2.580.935.881.268.223	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1987			153.627.834.022	+ 13.628.794.526
	TOTALE A PAREGGIO	2.581.089.509.102.245	2.581.089.509.102.245	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 ottobre 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	139.999.039.496	153.627.834.022	+ 13.628.794.526
Crediti di tesoreria	190.689.780.900.500	210.984.261.972.773	+ 20.294.481.072.273
TOTALE	190.829.779.939.996	211.137.889.806.795	+ 20.308.109.866.799
Debiti di tesoreria	451.220.518.547.702	522.220.304.294.358	— 70.999.785.746.656
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.390.738.607.706	— 311.082.414.487.563	— 50.691.675.879.857

Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1987: 1.166.827 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 SETTEMBRE 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	153.581.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	38.556.210.272.315 *				
ENTRATE CORRENTI	192.137.210.272.315 *	TITOLO I — Spese correnti	256.122.410.774.362	Risparmio pubblico	— 63.985.200.502.047 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	607.522.132.748	TITOLO II — Spese in conto capitale	46.726.307.210.210		
ENTRATE FINALI	192.744.732.405.063	SPESE FINALI	302.848.717.984.572	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 110.103.985.579.509
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	19.364.113.268.343		
ENTRATE FINALI	192.744.732.405.063	SPESE COMPLESSIVE	322.212.831.252.915	Ricorso al mercato	— 129.468.098.847.852
TITOLO IV — Accensione di prestiti	78.776.422.967.995				
ENTRATE COMPLESSIVE	271.521.155.373.058	SPESE COMPLESSIVE	322.212.831.252.915	Saldo di esecuzione del bilancio	— 50.691.675.879.857

* Dati provvisori

87A10529

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa	L.			2.507.863.617.443	
II — In deposito all'estero	»			24.798.441.283.856	27.306.304.901.299
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.953.080.513.245
CASSA	»				21.634.938.989
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		337.524.099.936		
— animassi	»		2.135.124.390.883	2.472.648.490.819	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		719.837.310.307		
— a scadenza fissa	»		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		—	719.837.310.307	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	3.192.485.801.126
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			12.042.936.720.245	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		1.167.857.434		
— corrispondenti in conto corrente	»		799 241.287.034		
— depositi vincolati	»		879.066.596.707		
— diverse	»		70.754.814.636	1.750.230.555.811	13.793.167.276.056
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				2.089.855.961.968
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			15.424.512.983 847	
II — Conti speciali	»			3.173.441.387.100	18.597.954.370.947
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				58.562.276.319.296
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				422.580.338.805
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		72.995.730.287.908		
— per investimento delle riserve statutarie	»		859.975.159.872		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.252 358.213.233	75 108.063.661.013	
II · Titoli di società ed enti.					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		566.537.276.159		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.038.004.506.560	1.604.541.782.719	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	650.170.131			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	137.673.708.898	138.323.879.029		
di società ed enti collegati.					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	9.410.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.052.931.959	34.463.889.974		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	152.207.690.648			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	202.853.412.680	355.061.103.328	527.848.872.331	77.240.454.316.063
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.572.256.996.665	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			185.454.178.374	1.757.711.175.039
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				24.438.484.274
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			72.437.350.114	
II — Impianti	»			150.354.552.385	
III — Monete e collezioni	»			307.195.088	223.099.097.587
PARTITE VARIE					
I Biglietti di banca in fabbricazione	L.			—	
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.		45.430.324.797		
— in allestimento	»		7.710.116.220	53.140.441.017	
III — Debitori diversi	L.			180.801.642.108	
IV — Altre	»			1.558.821.782.007	1.792.763.865.132
RATEI	L.				2.444.339.184.122
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				7.947.240.580.160
	L.				225.869.387.124.108
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.		3.919.706.254.266		
— altri	»		809.876.322.276.640	813.796.028.530.906	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		—		
— esteri	»		3.548.514.191.791	3.548.514.191.791	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			2.300.401.172.817	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»				
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.		—		
— esteri	»		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			363.150.658.407	829.908.094.553.921
TOTALE	L.				1.055.777.481.678.029

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

87A10530

D'ITALIA

31 ottobre 1987

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	48.453.798.081.000
VAGLIA CAMBIARI					»	466.674.155.033
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	—		
II — Altri			»	4.370.323.277		4.370.323.277
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	455.399.473.279
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	146.615.493.532
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	93.021.093.610.779		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	12.044.808		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	1.118.596.825		
IV — Società costituende			»	11.772.470.106		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	648.377.011.890		
VI — Altri			»	143.265.655.807		93.825.639.390.215
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.173.441.387.100
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.922.287.762		
II — Conti dell'estero in lire			»	80.901.571.953		84.823.859.715
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	12.042.936.475.213
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	113.861.584.195
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.497.392.255.838		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.599.974.253.181		
V — Oscillazione titoli			»	3.833.744.665.152		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	676.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.352.335.914.883		
IX — Rinnovamento impianti			»	356.250.000.000		
X — Imposte			»	1.240.056.214.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.957.833.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	745.900.782		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	519.578.644		49.354.264.671.605
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.190.988.570
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	403.506.404.870		
II — Altre			»	5.417.891.307.859		5.821.397.712.729
RATEI					L.	146.504.513.748
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	779.001.482.344
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	837.449.925.686
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE						
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	8.240.886.053.030
					L.	225.869.387.124.108
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	813.796.028.530.906		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.548.514.191.791		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	2.300.401.172.817		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	—		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	363.150.658.407		829.908.094.553.921
					TOTALE . . . L.	1.055.777.481.678.029

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita ed alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale «Panna»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8327 del 7 settembre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, lungarno Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia (Firenze), è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Panna», già autorizzata con delibera della giunta regionale Toscana n. 4791 del 18 maggio 1987, miscelata con le acque minerali che scaturiscono dalle sorgenti denominate A3, B2, G1.

La miscela delle predette acque deve essere effettuata in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate al sopracitato provvedimento n. 8327 del 7 settembre 1987, del quale le etichette medesime sono parte integrante.

La sorgente Panna S.p.a. è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale «Panna» autorizzate con delibera della giunta regionale Toscana n. 4791 del 18 maggio 1987, ed a riportare sulle etichette stesse i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 4 luglio 1987 dal servizio multizonale di prevenzione dell'U.S.L. 10/A, Firenze, su campioni prelevati direttamente alle sorgenti e miscelati, in determinate percentuali, per costituire la miscela oggetto della predetta autorizzazione.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopraindicata delibera n. 8327/1987, della quale gli allegati medesimi, sono parte integrante ed i recipienti dell'acqua minerale «Panna» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

87A10467

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di vice direttore di segreteria o di revisione

Le prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto prefettizio 10 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1987), si svolgeranno in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 619, nei giorni 8 e 9 aprile 1988, con inizio alle ore 8.

87A10541

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze chimiche, piazza Rinascimento, 6, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1987, ore 9;

seconda prova scritta o pratica: 17 dicembre 1987, ore 9.

87A10539

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di analista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di analista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 131 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A10418

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

Equipe pluridisciplinare:

un posto di coadiutore sanitario - fisiatra;

un posto di coadiutore sanitario - neurologo;

un posto di coadiutore sanitario - audiologo;

un posto di coadiutore sanitario - oculista;

un posto di sociologo coadiutore;

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 46 del 31 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Corleone (Palermo).

87A10427

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 26 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

87A10425

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oncologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria e neonatologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di malattie del ricambio - Centro antidiabetico.

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 63 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

87A10356

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di veterinario collaboratore - area A - sanità animale - igiene allevamento delle produzioni animali;

un posto di veterinario collaboratore - area B - igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

87A10428

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di farmacista collaboratore;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione (di cui due destinati al servizio 1 e due destinati al servizio 8);

un posto di assistente tecnico - programmatore;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ospedale civile di Fivizzano (Massa).

87A10433

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Ladino di Fassa.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Ladino di Fassa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vigo di Fassa (Trento).

87A10378

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 278 del 27 novembre 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII», in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di operatore d'appoggio ai servizi socio-assistenziali.

Azienda servizi municipalizzati, in Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale dell'azienda.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti 28 settembre 1987 concernente: «Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 41 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, prima colonna, dove è scritto:

«25) Amoroso Russi Nerina . . . . punti 22,950
26) Cammi Mirella . . . . » 22,950»

leggasi:

«25) Amoroso Russi Nerina, *coniugata* . . . . punti 22,950
26) Cammi Mirella . . . . » 22,950»

e dove è scritto:

«41) Crisafulli Santoro Rosa Amelia . . . . punti 21,175
42) Riga Maurizio . . . . » 21,175»

leggasi:

«41) Crisafulli Santoro Rosa Amelia, *coniugata con due figli* . . . . punti 21,175
42) Riga Maurizio . . . . » 21,175»

87A10325

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ ***SOVERATO (Catanzaro)***
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ ***APRILIA (Latina)***
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ ***MANFREDONIA (Foggia)***
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 82.000
- semestrale .... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 313.000
- semestrale .... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 90.000
Abbonamento semestrale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221